Sentenza n. 775/2015 pubbl. il 15/06/2015

RG n. 114/2012

SENT. N. 775/5

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

n. 114/12 R.a.

n. 5546

Gran

composta dai Signori magistrati:

Dott. Augusto Pace

Presidente

Dott. Silvia Rita Fabrizio

Consigliere rel.

Dott. Giancarlo De Filippis

Consigliere

riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 114/2012 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 13.1.2025 e vertente

TRA

TERCAS – CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA – BANCA TERCAS S.P.A.

con sede in Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Carducci n. 30/B, presso lo studio dell'Avv. Stefania Losito, rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Formisani del Foro di Teramo, come da procura a margine della copia notificata della sentenza gravata;

APPELLANTE

E

FALLIMENTO "DIESSE SRL"

in persona dei curatori Avv. Fabrizio Acronzio e dott. Pietro Norscia, elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Pescara n. 2/4, presso lo studio dell'Avv. Lucio Leopardi, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Bonaduce del Foro di Pescara, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello:

APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE

ZEUS FINANCE SRL

in persona del legale rappresentante pro tempore

APPELLATA CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'appellante Tercas spa chiede che, in riforma della sentenza del Tribunale di Teramo:

- in via principale si respinga integralmente l'avversa opposizione e la domanda proposta dall'avversa Curatela del Fallimento Diesse siccome inammissibile, infondata in fatto e in diritto e comunque prescritta con riferimento ad ogni pretesa di ricalcolo degli interessi passivi e degli altri accessori e di ripetizione, in relazione a conti correnti estinti e/o ad operazioni ed annotazioni effettuate nei conti correnti oggetto di causa nel periodo anteriore al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione introduttivo;
- previa rinnovazione dell'indagine peritale, chiede rideterminarsi la somma dovuta in restituzione dalla Tercas in favore della Curatela del



- Fallimento Diesse srl riconducendola al giusto e all'equo (€ 243.936,05 o il diverso importo ritenuto di giustizia), con conferma della sentenza impugnata nelle parti in cui sono state accolte le deduzioni, eccezioni e richieste da essa formulate;
- condannarsi la Curatela alla restituzione in suo favore di tutte le somme eccedenti il dovuto, ovvero eccedenti rispetto alla condanna al pagamento destinata a concludere il giudizio, oltre interessi legali dalla data del dovuto sino al momento del saldo effettivo.
- 4) Con vittoria delle spese legali del doppio grado del giudizio. L'appellato Fallimento Diesse srl chiede respingersi l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi la Tercas spa al pagamento in suo favore della somma di € 510.111,32 o della diversa somma ritenuta di giustizia e quindi a versare la differenza tra quanto già corrisposto e quanto sarà riconosciuto all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché riformarsi la decisione anche in punto di spese legali, da liquidarsi secondo nota spese depositata nell'ambito del giudizio di primo grado, con vittoria delle spese del giudizio.

OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo il 31.5/20.6.2011 n. 687/11

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata veniva accolta l'opposizione proposta dalla srl Diesse (cui subentrò in corso di causa la Curatela del Fallimento della società) e dai suoi fideiussori, Dino Terramani e Silvia Cordoni, avverso il decreto ingiuntivo n. 606/2002 ottenuto ai loro danni dalla Banca Tercas spa per complessivi € 158.585,37, di cui € 80.939,49 in conseguenza del contratto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c n. 10095.9 e rinegoziato il 20.6.2002 fino alla data della chiusura del 14.10.2012 ed € 77.645,88 in conseguenza dell'analogo contratto n. 11639.1 del 17.9.1991 (secondo la Banca del 5.5.1995); in particolare, gli opponenti avevano denunciato l'applicazione di interessi ultralegali "uso piazza", l'applicazione della pratica anatocistica, quella delle commissioni di massimo scoperto e di spese non pattuite, nonché operazioni di antergazione e postergazione delle valute. Respinta l'eccezione di prescrizione proposta dalla Tercas, ritenuta decennale con decorrenza dalla data di chiusura del rapporto (14.10.2002) e ritenuta la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla CMS, il giudicante, che aveva disposto CTU per l'accertamento del "quantum debeatur", non ne seguiva le conclusioni che avevano portato a riconoscere agli opponenti un credito di € 235.905,59, in ragione di diversi vizi di calcolo ivi evidenziati, facendo propria la CT di parte prodotta dai fideiussori Terramani e Cordoni, che determinava il dovuto in loro favore nella somma di £ 903.432.192, pari ad € 466.583,78, mentre il calcolo del CTP del



Fallimento indicava come dovuta una somma ancora superiore e pari ad € 510.111,32.

Nel proporre appello, la Banca Tercas ha censurato la decisione per aver ritenuto che il primo conto, recante il n. 10095.9, aperto nella filiale di San Nicolò a Tordino in data 17.9 1991 (con operatività al 2.1.1992) risalisse addirittura al 1984 avendo il giudicante unificato ad esso i due precedenti rapporti di
conto corrente, ossia quello recante il n. 10599, aperto presso la filiale di Bellante Stazione nel 1984 ed estinto il 14.4.1991 e quello recante il n. 11615,
aperto il 14.5.1991 presso la medesima filiale con giroconto di £ 72.300.000
ed estinto il 17.9.1991, rilevando invece che non vi era continuità tra di essi,
il che era rilevante ai fini della prescrizione, che avrebbe colpito i due conti
precedenti estintisi nel 1991 essendo decorso il decennio alla data di notifica
del decreto ingiuntivo (6.12.2002), dovendo ritenersi prescritto anche il conto
n. 10095.9 aperto il 17.9.1991 alla luce della giurisprudenza delle Sezioni
Unite della Cassazione n 24418/2010, e della distinzione tra i versamenti di
natura solutoria e quelli di natura ripristinatoria, non efficaci ai fini della sua
decorrenza.

Con riferimento all'ultimo conto utilizzato per lo sconto di fatture, recante il n. 11639 – aperto sempre nella filiale di San Nicolò a Tordino – l'appellante ha sostenuto che non risalisse affatto al settembre 1991, essendosi in realtà perfezionato il 17.5.1995, come accertato dal CTU senza contestazioni sul punto dei CTP.

La Tercas ha infine censurato la sentenza, pur riconoscendo la invalidità delle clausole che prevedono l'applicazione di interessi ultralegali determinati con riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza, per aver recepito acriticamente sul punto la consulenza del dott. Baccile, CTP di Dino Terracciani e Silvia Cordoni, inaccettabile per: 1) essersi basata sull'errato presupposto di fatto che il rapporto di c/c ordinario n. 10095 fosse iniziato nell'anno 1984; 2) aver eliminato gli interessi ultralegali anche con riferimento al c/c n. 11639.1 aperto in data 17.5.1995; 3)aver previsto l'espunzione anche degli interessi al tasso legale per i trimestri in relazione ai quali vi sarebbe stato (secondo le avverse prospettazioni) il superamento del tasso soglia ex 1. n. 108/1996, benché il tasso applicato fosse conforme alle misure periodicamente indicate dal Ministero per il Bilancio e la Programmazione Economica, rilevando come anche il CT incaricato dal PM a seguito della denuncia-querela sporta dal Terramani e dalla Cordoni avesse accertato come il TEG da essa applicato non avesse mai superato il tasso soglia.

Ha dato atto, infine, di aver dato esecuzione alla sentenza impugnata ed ha concluso come in epigrafe.

Nel costituirsi in giudizio, la Curatela del Fallimento Diesse srl ha contestato gli assunti di controparte ed ha proposto appello incidentale chiedendo la condanna della Tercas a corrisponderle la maggior somma di € 510.11,32 come accertata dal proprio Consulente di parte, nonché al pagamento di una somma superiore a quella liquidata a titolo di spese di lite, del tutto sproporzionata per

difetto rispetto al notevole valore della causa in base alle tariffe all'epoca vigenti di cui al DM n. 127/2014; ha quindi concluso come in epigrafe.

Con sentenza non definitiva del 25.11.2014 è stata dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla posizione dei fideiussori della Diesse srl ora fallita, Dino Terracciani e Silvia Cordoni con compensazione delle spese di lite.

La Corte ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione proposta dalla Banca Tercas, da un lato ritenendo l'unicità del rapporto con riferimento alle prime tre aperture di credito facendo risalire l'ultimo rapporto formalmente aperto il 17.9.1991 con operatività al 2.1.1992 alla data di apertura del primo, stipulato il 9.6.1986 come da contratto prodotto dalla Tercas ed operativo dal 1987 e, dall'altro, ritenendo che questa non avesse provato la natura solutoria dei versamenti eseguiti, avendo essi di norma funzione ripristinatoria della provvista aderendo alla giurisprudenza di vertice (Cass. n. 4518/2014) all'uopo citata. Ha quindi riaperto il contraddittorio tra le parti per acquisire agli atti l'originale della CTU con gli eventuali allegati ai fini della corretta rideterminazione del dovuto secondo i criteri già indicati nella sentenza parziale del 25.11.2014, con particolare riferimento al motivo relativo alla decorrenza dell'apertura di credito con affidamento mediante scopertura (sconto fatture) sul c/c identificato con il n. 11639.1, che la Banca fa risalire al maggio 1995 mentre la parte appellata ne colloca la stipula ad epoca antecedente la legge sulla trasparenza bancaria, dando contestualmente atto che la clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" era stata inserita nel contratto n. 10095.9 dalla Banca appellante, che ha peraltro riconosciuto espressamente la sua invalidità (v. p. 26 appello), quantomeno con riferimento ad esso, mentre ha contestato che il contratto di apertura del c/c del 17.5.1995 prevedesse la determinazione del tasso degli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza" (p. 28 ibidem). La causa è stata trattenuta nuovamente a decisione con l'acquisizione della documentazione richiesta.

Deve preliminarmente rilevarsi come, quanto al contratto n. 10095.9, stante l'unicità del rapporto, ritenuto risalire al 1987 con la citata sentenza non definitiva, debba essere confermata la invalidità della clausola di rinvio alle condizioni usualmente praticate su piazza (Cass. n. 4094/2005, Cass. n. 14684/2003: "In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base dei documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza") e, di conseguenza, la legittimità del calcolo



degli interessi effettuato dal Consulente di Parte dott. Baccelli e fatto proprio dal giudicante, avendo questi correttamente considerato il contratto de quo come risalente al 1987, mentre il CTU dott. Fraticelli aveva considerato i tre rapporti (10095.9, 10599 e 11615) come autonomi con conseguenze ben differenti con riferimento al calcolo del dovuto.

Deve quindi delibarsi il motivo di appello della Tercas relativo alla eliminazione degli interessi ultralegali anche con riferimento al c/c n. 11639.1 aperto in data 17.5.1995, nonché per aver il CTU previsto l'espunzione anche degli interessi a tasso legale per i trimestri in relazione ai quali vi sarebbe stato (secondo le avverse prospettazioni) il superamento del tasso soglia ex l. n. 108/1996, anche alla luce della CTU effettuata in sede penale che tanto non aveva riscontrato.

Sul punto deve evidenziarsi la tardività della produzione della predetta consulenza, redatta nel 2008, ossia tre anni prima della conclusione del giudizio di primo grado, tardività peraltro eccepita dal Fallimento appellato, sicché di questa non può tenersi conto in questa sede, non apparendo neppure indispensabile ai fini della decisione, per essere in atti la CTU e le CTP che quel superamento in certi casi hanno rilevato.

In ogni caso, si tratta di una questione solo apparente in quanto è superata dalla circostanza che il contratto n. 11639.1 non è stato prodotto dalla Banca, ricorrente - opposta e quindi attrice in senso sostanziale. Pertanto, pur dovendosi dare atto della verosimiglianza della stipula nel 1995, come indicato dal CTU Fraticelli - che tanto ha evidentemente dedotto dagli estratti conto prodotti - e come non contestato dal CTP Baccile, la pattuizione di interessi in misura ultralegale avrebbe dovuto comunque essere effettuata per iscritto, come previsto dall'art. 1284 comma 3 cc, sicché sul punto va ugualmente confermata la decisione impugnata laddove il giudicante ha ritenuto che gli adempimenti posti in essere dalla Banca non fossero sufficienti ad integrare il requisito essenziale per la valida applicazione degli interessi ultralegali, ossia la preventiva pattuizione scritta (Cass. n. 266/2006 "Per la costituzione dell'obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale) è necessaria la forma scritta "ad substantiam", la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale"). Ed invero, non risulta provata in atti la pattuizione scritta di interessi ultralegali, non avendo la Banca prodotto il contratto di apercredito n. 11639.1 sicché, anche se lo stesso è stato stipulato in epoca successiva al 1992 come da questa sostenuto, comunque dovevano applicarsi gli interessi in misura legale come fatto dal CTP Baccile, i cui calcoli vanno dunque confermati. Il requisito della forma scritta pattizia previsto dalla norma citata, del resto, non può ritenersi sanato dalla comunicazione al correntista delle variazioni alle condizioni applicate ai rapporti e servizi bancari a mezzo dell'invio degli estratti conto, la cui mancata contestazione, per giurisprudenza di vertice più che consolidata,



si limita a rendere inoppugnabili gli addebiti solo sotto il punto di vista contabile.

D'altro canto, l'acquisizione dell'originale della CTU e degli allegati inizialmente non pervenuti ha consentito di accertare che neppure tra questi si trova
il contratto relativo all'apercredito n. 11639.1, in relazione al quale la Banca,
che – va ribadito – era onerata della produzione, ha sostenuto che la clausola
relativa agli interessi non facesse riferimento agli usi su piazza proprio in considerazione della data della stipula, indicata come effettuata nel 1995 e, quindi, in epoca successiva alle leggi sulla trasparenza bancaria che non consentivano più indicazioni generiche della misura degli interessi. Non vi è quindi
prova scritta di una qualsivoglia pattuizione, sicché andava applicato il tasso
legale corrente con riferimento ai vari periodi come effettuato dal CTP dott.
Baccile, mentre la esclusione degli interessi nei soli periodi in cui questi ha
riscontrato il superamento del tasso soglia trova il suo fondamento nella disposizione di cui all'art. 1815 cc.

L'appello deve essere pertanto respinto anche con riferimento alla misura degli interessi con riferimento ad entrambi i rapporti bancari di riferimento.

Del tutto nuove sono, infine, le conclusioni rassegnate nell'udienza del 13.1.2015 nella parte in cui si sostiene che i risultati delle CTP sono completamente falsati, avendo rideterminato una differenza di accessori (id est: di competenze) da restituire al correntista, senza però tener conto delle movimentazioni in linea capitale.

Deve ora essere delibato l'appello incidentale del Fallimento, che, con riferimento alla domanda di condanna della Tercas spa al pagamento della maggior somma individuata dal CTP D'Andrea, deve essere respinto in quanto generico, mentre va accolto - trovando il motivo apparentemente generico supporto nella analitica parcella in atti - con riferimento alla censura relativa alla condanna alle spese, liquidate nella somma di € 6.950,00, in quanto inferiore ai minimi previsti dalle tariffe di cui al DM n. 127/2004 vigente all'epoca della pronuncia senza però che vi sia stata una motivazione che giustificasse siffatta riduzione con l'eliminazione di qualche voce. In effetti, le tariffe di cui al DM n. 127/2004 prevedevano per una causa del valore di € 466.583,79, con riferimento alle voci richieste in parcella a titolo di onorario, la somma di € 5.885.00 quanto al minimo, mentre il giudicante ha riconosciuto a tal titolo la somma di € 4.000,00 apparendo a questo punto congruo un onorario di € 7.000,00, cui va aggiunta la somma dovuta per i diritti per l'importo di € 3.850,00, non potendo essere riconosciute le voci relative ad attività svoltesi anteriormente alla costituzione del Fallimento, avvenuta all'udienza del 22.6.2007 e, quindi, anni dopo l'instaurazione del giudizio, effettuata nel 2002 e che rientrano nell'unica voce relativa alla studio della controversia piuttosto che come "esame" di ogni singolo atto precedente alla costituzione, così come non spettano le innumerevoli voci relative agli "esami deduzioni udienze" essendo prevista la voce "esame degli scritti difensivi della controparte anteriori alla sentenza"; spetta pertanto al Fallimento a tal titolo la somma complessiva di € 10.850,00, con riduzione del 30% in virtù della



somma complessiva di € 9.850,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile,

definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo il 31.5/20.6.2011 n. 68772011, così decide nel contraddittorio delle parti:

1)respinge l'appello principale;

2)in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida nella misura di € 9.850,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, le spese del primo grado del giudizio e condanna la Tercas spa a rifonderle alla Curatela del Fallimento Diesse;

3)condanna la Tercas spa a rifondere alla Curatela del Fallimento Diesse le spese del grado, che liquida in € 19.160,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'8.4.2015.

Il Consigliere estensore

Dott. Silvia Rita Fabrizio

Il. Rike Folo

Il Presidente

Dott. Augusto Pace

CANCEL EREF.F.

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

Pubblicate in data 1.5..G.I.U.2015.....

IL CANCELLIERE

Aleasay fira D'Emillo